



**ORDINANZA**  
**N. 32 del 13-03-2020**

**Oggetto: Misure temporanee in vigore del periodo di EMERGENZA SANITARIA "COVID-19" sulle modalità di accesso a tutte le AREE VERDI COMUNALI e PARCHI PUBBLICI PRESENTI sul TERRITORIO del COMUNE DI BOVOLONE, compresi PARCHI PUBBLICI CON AREE VERDI ATTREZZATE A GIOCHI PER BAMBINI E CENTRI CONTRADALI, AREE CANI E AREE CIMITERIALI AL DI FUORI DI CELEBRAZIONI FUNEBRI - A TUTTO IL 3 APRILE 2020.**

**IL SINDACO**

Visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Sars coV-2 - COVID 19 - ha raggiunto il livello di pandemia globale;

Visti i comunicati esplicativi della Prefettura ed i continui chiarimenti del Ministero dell'Interno;

Richiamato il citato DPCM dell'11/3/2020 e precedentemente del 9/3/2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale, disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno di detto territorio, non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 3 aprile 2020;

Ritenuto che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del DPCM dell'11/3/2020 e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione di misure idonee a non favorire assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque atte ad evitare stimolo per le persone fisiche ad effettuare spostamenti non strettamente necessari;

Considerato che nonostante le disposizioni ed i divieti contenuti nei citati DPCM si sono registrati nel territorio comunale casi di assembramenti e spostamenti ingiustificati, in particolare in aree

verdi frequentate da anziani e bambini, soggetti particolarmente a rischio in caso di contagio da COVID-19;

Ritenuto pertanto opportuno limitare gli accessi alle aree verdi comunali e parchi pubblici nell'impossibilità di contingentare gli ingressi e le presenze, nonché di assicurarne il costante rispetto della misura di sicurezza tra le persone;

Ritenuto che la frequenza delle visite ai cimiteri risulti causa di possibile affollamento e comunque non rispetto della distanza di un metro, in particolare delle persone anziane ritenute le più vulnerabili;

Ritenuto altresì inderogabile ed urgente limitare ulteriormente la possibilità di affollamenti e situazioni in cui non viene rispettata la distanza di almeno un metro tra le persone;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ed inoltre di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto il vigente Regolamento comunale per il funzionamento e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale

## ORDINA

la chiusura e il divieto di accesso al pubblico, fino al 3 aprile 2020:

- o **a tutte le aree verdi comunali e parchi pubblici presenti sul territorio del Comune di Bovolone, compresi parchi pubblici con aree attrezzate a giochi per bambini e Centri Contradali;**
- o **alle aree cani;**
- o **alle aree cimiteriali al di fuori di celebrazioni funebri.**

## DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.Lgs. 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa in copia

all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;  
al Comando della Polizia Locale;  
al Comando Stazione Carabinieri;

## INFORMA

- che la presente ordinanza ha efficacia provvisoria (sino al 3.4.2020), in presenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, salvo diversa e formale disposizione.
- che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di notificazione/trasmissione al soggetto interessato o di scadenza della pubblicazione All'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. del Veneto, o entro 120 giorni dalle medesime scadenze, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Sindaco  
*F.to Mirandola Emilietto*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)